

REGOLAMENTO (CEE) N. 3785/81 DELLA COMMISSIONE
del 23 dicembre 1981

che proroga i regolamenti (CEE) n. 3044/79, (CEE) n. 3045/79, (CEE) n. 3046/79 e (CEE) n. 1782/80 relativi ai regimi di sorveglianza comunitaria sulle importazioni di taluni prodotti tessili originari rispettivamente di Malta, della Spagna, del Portogallo e dell'Egitto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 926/79 del Consiglio, dell'8 maggio 1979, relativo al regime comune applicabile alle importazioni ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7,

visto il parere del comitato consultivo istituito a norma dell'articolo 5 del regolamento suddetto,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 2819/79 dell'11 dicembre 1979 ⁽²⁾, prorogato da ultimo con regolamento (CEE) n. 3357/81 ⁽³⁾, la Commissione ha sottoposto ad un regime di sorveglianza comunitaria le importazioni di taluni prodotti tessili originari di alcuni paesi terzi;

considerando che con i regolamenti (CEE) n. 3044/79 ⁽⁴⁾, (CEE) n. 3045/79 ⁽⁵⁾, (CEE) n. 3046/79 ⁽⁶⁾ e (CEE) n. 1782/80 ⁽⁷⁾, la Commissione ha sottoposto ad un regime di sorveglianza comunitaria le importazioni di taluni prodotti tessili originari rispettivamente di

Malta, della Spagna, del Portogallo e dell'Egitto, e che tali regolamenti cessano di aver vigore il 31 dicembre 1981;

considerando che continuano a sussistere i motivi che hanno giustificato l'adozione dei predetti regolamenti e che è pertanto opportuno prorogarli per un periodo supplementare,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regime di sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti tessili originari di Malta, della Spagna, del Portogallo e dell'Egitto, stabilito rispettivamente con i regolamenti (CEE) n. 3044/79, (CEE) n. 3045/79, (CEE) n. 3046/79 e (CEE) n. 1782/80, è prorogato sino al 31 dicembre 1982.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1982 ed è applicabile sino al 31 dicembre 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1981.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 131 del 29. 5. 1979, pag. 15.

⁽²⁾ GU n. L 320 del 15. 12. 1979, pag. 9.

⁽³⁾ GU n. L 339 del 26. 11. 1981, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU n. L 343 del 31. 12. 1979, pag. 8.

⁽⁵⁾ GU n. L 343 del 31. 12. 1979, pag. 11.

⁽⁶⁾ GU n. L 343 del 31. 12. 1979, pag. 12.

⁽⁷⁾ GU n. L 174 del 9. 7. 1980, pag. 16.